

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1882

**SVOLGIMENTO DI UNA PROPOSTA DEL DEPUTATO BIZZAZERO RELATIVA AGL'IMPIEGATI DELLA GIUNTA LOMBARDA DEL CENSIMENTO.**

**PRESIDENTE.** Essendo presente l'onorevole ministro delle finanze, gli domando quando egli possa assistere allo svolgimento di una proposta di legge dell'onorevole Bizzazero, che fu già letta alla Camera, concernente gl'impiegati della Giunta lombarda del censimento.

**MAGLIANI, ministro delle finanze.** Anche subito, se la Camera lo acconsente.

**PRESIDENTE.** Non essendovi opposizioni, do facoltà all'onorevole Bizzazero di svolgere la sua proposta di legge.

**BIZZAZERO.** Nelle provincie italiane già soggette all'Austria il pagamento dell'imposta fondiaria era basato sul catasto geometrico parcellare. Due distinti Dicasteri presiedevano alla trattazione degli affari catastali, l'amministrazione del censo, e la Giunta del censimento. Compito della Giunta del censimento era di rinnovare il catasto nella Lombardia, dove fin dalla metà del secolo scorso vigeva il catasto detto di Maria Teresa, e di compilare il catasto *ex novo* nelle provincie venete, ed in alcune provincie lombarde, che avevano appartenuto alla Repubblica veneta, e che, o non avevano catasto od avevano un catasto formato con criteri diversi da quelli che avevano presieduto alla formazione del catasto lombardo; cosicchè rettificato il catasto lombardo e fatto il nuovo catasto nelle provincie che ne erano prive, risultasse perequata l'imposta fra le provincie della Lombardia e quelle della Venezia. Ufficio dell'amministrazione del censo poi era la conservazione del catasto, e da essa dipendevano i commissariati distrettuali, in quanto essi fra le numerose loro attribuzioni avevano pure quella della tenuta dei registri catastali nei rispettivi distretti giurisdizionali.

Questi due uffici non furono mai organizzati definitivamente dal Governo austriaco, ed ebbero sempre il carattere di provvisorietà, in guisa che gli impiegati sì tecnici che di concetto e d'ordine addetti a quegli uffici erano considerati come semplici diurnisti, e quindi non avevano diritto a pensione. Però il Governo austriaco era solito accordare a questi impiegati un trattamento di riposo proporzionandolo all'importanza e durata dei servizi prestati, e anche alle loro condizioni fisiche ed economiche.

Le cose si trovavano in questo stato quando il Governo nazionale presentava, sullo scorcio del

1863 un disegno di legge sulle pensioni degli impiegati civili. In quel progetto all'articolo 43 si leggeva: « sarà continuato il sistema d'accordare pensioni agli impiegati della Giunta del censimento di Milano, allorchè siano nelle condizioni per le quali sono state finora concesse. » Nella discussione di quel disegno di legge, seguita nel gennaio 1864, l'onorevole Restelli ed il compianto Mauro Macchi proposero un emendamento, affinchè la disposizione dell'articolo 43 fosse estesa agli impiegati dell'amministrazione del censo. Se non che il modo col quale essi formularono quell'emendamento non corrispose al pensiero che l'aveva suggerito; imperocchè essi domandavano che « questo sistema d'accordare pensioni fosse esteso anche agl'impiegati della Giunta del censimento trasferiti presso l'amministrazione generale del censo, » che nel 1864 era diventata direzione delle contribuzioni dirette e del catasto.

L'emendamento quindi non comprendeva coloro che avevano sempre servito nell'amministrazione del censo. Il commissario regio che assisteva a quella seduta fece giustamente osservare, che l'aggiunta proposta dagli onorevoli Restelli e Macchi era non solo superflua, ma anche pericolosa, perchè poteva far intendere che non fossero compresi nella disposizione dell'articolo 43 questi impiegati della Giunta del censimento, che, invece di essere stati trasferiti nell'amministrazione del censo, fossero stati trasferiti ad altri uffici; mentre era nello intendimento del Governo che tutti gli impiegati addetti alla Giunta del censimento fossero compresi nella disposizione dell'articolo 43. Per conseguenza, egli invitava gli onorevoli Restelli e Macchi a ritirare il loro emendamento. E venne infatti ritirato. Così l'articolo 43 del progetto diventò legge, in quei termini precisi in cui era stato formulato dal Governo. Onde avvenne che, avendo alcuni impiegati dell'amministrazione del censo (passati poscia a servizio stabile in altri uffici) nell'atto di domandare il loro collocamento a riposo, chiesto che fosse a loro computato il servizio prestato nell'amministrazione del censo, videro respinta quella domanda dalla Corte dei conti. E ben a ragione. Imperocchè la Corte dei conti non è un potere legislativo; e, dal momento che l'articolo 43 contempla tassativamente gli impiegati della Giunta del censimento, non era nelle facoltà della Corte dei conti di estendere quella disposizione anche agli impiegati dell'amministrazione del censo.

Così avviene che fra gli impiegati di questi due uffici affini ed aventi scopi identici vi ha una ingiustissima disparità di trattamento; avviene che vi sono impiegati della amministrazione del censo, i